REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [1] dispone che le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

(2) Con il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio [2] il Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio [3]. Lo sforzo di pesca delle navi disciplinate da tale regime è attualmente stabilito all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio [4] e all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio [5].

(3) Nel giugno 2013 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere riguardo allo stock di nasello settentrionale nel 2014. Nel parere del CIEM si afferma che la biomassa dello stock ha raggiunto nel 2013 un livello record e inoltre che la mortalità per pesca è diminuita drasticamente negli ultimi anni. Secondo il CIEM, nel 2014 il TAC può essere aumentato del 49 % portandolo a 81 846 tonnellate. L'Irlanda e la Spagna hanno chiesto, alla luce di tale parere, che il TAC in vigore per il suddetto stock sia portato in corso d'esercizio da 55 105 a 69 440 tonnellate per rispettare il livello di sbarchi che il CIEM stima corrispondente con gli attuali livelli di mortalità per pesca, a loro volta compatibili con il rendimento massimo sostenibile. La richiesta è ritenuta accettabile sulla base dell'impegno degli Stati membri interessati a garantire mediante rigorosi controlli delle attività di pesca che lo sforzo di pesca e quindi i tassi di mortalità per pesca restino costanti.

(4) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera spagnola che pescano ad ovest della Scozia. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Spagna nel 2013 lo CSTEP non era in grado di valutare se le condizioni stabilite dal suddetto regolamento fossero ancora soddisfatte nel periodo di gestione 2012. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi spagnole nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013.

(5) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera francese che pescano nel Mare del Nord. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Francia nel 2013 lo CSTEP ha ritenuto che le catture assegnate a tali navi abbiano superato la soglia stabilita. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi francesi nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(6) Un gruppo di navi battenti la bandiera del Regno Unito adibite alla cattura di canestrelli (*Aequipecten opercularis*) intorno all'Isola di Man nel Mare d'Irlanda è attualmente escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Tuttavia, a causa di un errore di calcolo, i massimali di sforzo di cui all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 non rispecchiano tale esclusione. È pertanto opportuno correggere in tal senso il regolamento (UE) n. 39/2013.

[1] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

[2] Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

[3] Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

[4] Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

[5] Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

(7) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio [1] fissa limiti di cattura per il 2013 e il 2014 relativamente a un elenco di squali di profondità. La Commissione ha chiesto al CIEM di dare il proprio parere se sia opportuno rivedere tale elenco. Il CIEM ha concluso che sono disponibili sufficienti elementi scientifici a sostegno dell'esclusione del boccanera (*Galeus melastomus*) e dell'inclusione di tutte le specie del genere *Centrophorus* (*Centrophorus spp.*) nell'elenco degli squali di profondità. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1262/2012.

(8) Conformemente all'*esito* delle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell'aringa atlantico-scandinava e dell'eglefino del mare del Nord, l'Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2014. Per converso, l'Unione può prelevare nel 2014 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2013. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi UE permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 restino d'applicazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 40/2013.

(9) In occasione della riunione annuale del 2013, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione intesa a proteggere gli squali alalunga e applicabile ai pescherecci iscritti nel registro IOTC delle navi autorizzate mediante la seguente misura pilota: divieto di detenzione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione stabilisce un'eccezione per la pesca artigianale, nella fattispecie per i pescherecci che esercitano la pesca all'interno della zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo Stato di bandiera. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.

(10) In occasione della riunione annuale del 2010, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare il numero di navi che esercitano la pesca del tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È di conseguenza necessario garantire che le navi UE continuino a operare senza catturare tale specie bersaglio nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.

(11) Le possibilità di pesca delle navi UE nelle acque norvegesi e delle navi norvegesi nelle acque UE sono stabilite annualmente sulla base delle consultazioni sui diritti di pesca tenute a norma dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia [2]. In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock interessati. Il 18 gennaio 2013 si sono concluse le consultazioni con la Norvegia e il regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio [3] ha modificato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013. Tuttavia è stato erroneamente escluso dal regolamento (UE) n. 297/2013 lo stock di brosmio nelle acque norvegesi della zona IV. Inoltre il quantitativo di melù che la Norvegia può pescare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O non rispecchia inoltre quanto convenuto nelle consultazioni con detto paese. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(12) È stato individuato un errore nel numero di navi autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC e nella capacità assegnata all'UE. È pertanto opportuno correggere di conseguenza l'allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013.

(13) Conformemente all'atto di adesione del 2012 e all'adesione della Croazia in data 1º luglio 2013, le disposizioni in materia di ripartizione delle possibilità di pesca assegnate nel 2013 alla Croazia a livello di Unione dovrebbero essere inserite nei pertinenti strumenti dell'Unione. I dati riguardanti le capacità di pesca e allevamento del tonno rosso della Croazia, inseriti dal presente regolamento, rispecchiano le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso per la Croazia fino al 2013, elaborato della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Inoltre, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio [4], ciascuno Stato membro deve provvedere affinché la propria capacità di pesca sia commisurata al suo contingente.

[1] Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

[2] Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

[3] Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 10).

[4] Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(14) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca si applichino a decorrere dal 1º febbraio 2013. È opportuno che le disposizioni relative alle limitazioni e alle ripartizioni delle catture si applichino a decorrere dal 1º gennaio 2013, fatta eccezione per le nuove disposizioni relative alla WCPFC e alla IOTC, applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni incluse quale risultato dell'adesione della Croazia all'Unione europea dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di tale adesione. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicato il principio della certezza del diritto in quanto le possibilità di pesca in oggetto non sono ancora esaurite. Poiché le modifiche dei regimi di sforzo hanno un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009, le lettere b) e j) sono soppresse.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1262/2012

L'allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

1. L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

2. L'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 6* bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a) eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa;

b) melù nelle acque UE e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;

c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

e) sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1.;

f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

g) aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II.

2. Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2013.

3. I quantitativi utilizzati nel 2013 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.

4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.

5. I quantitativi scambiati con altri Stati membri conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6. Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»;

2) all'articolo 10, paragrafo 2, sono soppressi i termini «allegato I del»;

3) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 23*

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, fatta eccezione per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 metri che esercitano attività di pesca esclusivamente nella zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo stato di bandiera e a condizione che tali catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;

4) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 29*

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che non sia aumentato il numero di giorni di pesca assegnati a navi con reti da circuizione per la pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa fra 20° N e 20° S.

2. Le navi UE non esercitano la pesca diretta del tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC.»;

5) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

6) l'allegato ID è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

7) l'allegato IIA è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

8) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

9) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5 e 9 si applicano dal 1º gennaio 2013; l'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, nonché l'articolo 4, paragrafo 7, si applicano dal 1º febbraio 2013, mentre l'articolo 4, paragrafi 6 e 8, si applica dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è direttamente è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS

ALLEGATO I

Nella parte 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	*Apristurus* spp.
Squalo serpente	HXC	*Chlamydoselachus anguineus*
Sagrì	CWO	*Centrophorus* spp.
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Squalo musolungo	CYP	*Centroscymnus crepidater*
Pescecane nero	CFB	*Centroscyllium fabricii*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*
Pesce diavolo maggiore	ETR	*Etmopterus princeps*
Sagrì nero	ETX	*Etmopterus spinax*
Gattuccio islandese	GAM	*Galeus murinus*
Squalo capopiatto	SBL	*Hexanchus griseus*
Pesce porco atlantico	OXN	*Oxynotus paradoxus*
Cagnolo atlantico	SYR	*Scymnodon ringens*
Squalo di Groenlandia	GSK	*Somniosus microcephalus*»

ALLEGATO II

All'allegato I, parte B del regolamento (UE) n. 39/2013, le quattro voci della componente settentrionale dello stock di nasello sono sostituite dalle seguenti:

«**Specie:**	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3 A/BCD)
Danimarca	1 929 (2)		
Svezia	164 (2)		
Unione	2 093		
TAC	2 093 (1)	TAC analitico	

(1) Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 69 440

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	35		
Danimarca	1 409		
Germania	162		
Francia	312		
Paesi Bassi	81		
Regno Unito	439		
Unione	2 438		
TAC	2 438 (1)	TAC analitico	

(1) Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 69 440

Specie:	Nasello *acque internazionali delle zone XII e XIV*	**Zona:**	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; Merluccius merluccius (HKE/571214)
Belgio	358 (1) (3)		
Spagna	11 478 (3)		
Francia	17 726 (1) (3)		
Irlanda	2 148 (3)		
Paesi Bassi	231 (1) (3)		
Regno Unito	6 998 (1) (3)		
Unione	38 939		
TAC	38 939 (2)	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 69 440
(3) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	46
Spagna	1 852
Francia	1 852
Irlanda	231
Paesi Bassi	23
Regno Unito	1 042
Unione	5 046

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	12 (1)		
Spagna	7 991		
Francia	17 944		
Paesi Bassi	23 (1)		
Unione	25 970		
TAC	25 970 (2)		TAC analitico

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 69 440

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14)
Belgio	2
Spagna	2 315
Francia	4 166
Paesi Bassi	7
Unione	6 490»

ALLEGATO III

L'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 è così modificato:

a) la colonna relativa al Regno Unito (UK) nella tabella c) dell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato	UK
TR1	339 592
TR2	1 086 399
TR3	0
BT1	0
BT2	111 693
GN	5 970
GT	158
LL	70 614»

b) la colonna relativa alla Spagna (ES) nella tabella d) dell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato	ES
TR1	249 152
TR2	0
TR3	0
BT1	0
BT2	0
GN	13 836
GT	0
LL	1 402 142»

ALLEGATO IV

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

a) la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Brosmio *Brosme brosme*		**Zona:** Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0	
Danimarca	165	
Germania	1	
Francia	0	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	4	
Unione	170	
TAC	Non pertinente»	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b) la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona:** Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	99 408 [1] [2]	
TAC	643 000	TAC analitico

[1] Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
[2] Condizione speciale: le catture nella zona IV non devono superare 24 852 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia.»

ALLEGATO V

Nell'allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013, la voce relativa al tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:**	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	69,44 (4) (7)		
Grecia	129,07 (7)		
Spagna	2 504,45 (2) (4) (7)		
Francia	2 471,23 (2) (3) (4) (7)		
Italia	1 950,42 (4) (5) (7)		
Croazia:	390,59 (6) (7)		
Malta	160,02 (4) (7)		
Portogallo	235,50 (7)		
Altri Stati membri	27,93 (1) (7)		
Unione	7 938,65 (2) (3) (4) (5) (7)		
TAC	13 400	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	364,09
Francia	164,27
Unione	528,36

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100
Unione	100

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	50,09
Francia	49,42
Italia	39,01
Cipro	3,20
Malta	4,71
Unione	146,43

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	39,01
Unione	39,01

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, a fini di allevamento si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazià	351,53
Unione	351,53

(7) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2013 incluso.»

ALLEGATO VI

Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 la colonna relativa alla Francia (FR) nell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato	FR
TR1	1 505 354
TR2	6 496 811
TR3	101 316
BT1	0
BT2	1 202 818
GN	342 579
GT	4 338 315
LL	125 141»

ALLEGATO VII

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO IV*

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT [1]

1. Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	8
Unione	68

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	87
Italia	30
Cipro	7
Malta	28
Unione	316

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	9
Italia	12
Unione	21

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta [1]
Pescherecci con reti da circuizione	1	9	1	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	4	0	0	30	8	12	20
Pescherecci con lenze a canna	0	0	0	0	8	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	12	0	0	29	2	0

[1] I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Numero di navi da pesca							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta [1]
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altre navi per la pesca artigianale [2]	0	0	16	0	87	32	0

[1] È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
[2] Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Tonniere con lenze e canne	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altre navi per la pesca artigianale	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	1 [1]

[1] Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	17	11 852
Italia	15	13 000

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 000
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768»

ALLEGATO VIII

Nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	25 297»